

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) - FAQ COVID-19

Risposte a domande frequenti

Stato al 17 febbraio 2022

Disclaimer: La situazione attuale genera molte domande e non per tutte è possibile dare una risposta generica. Le risposte alle domande presentate in questo documento sono soggette a cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare.

In generale, si rimanda ai documenti consultabili sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus, alle informazioni ufficiali presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus, all'Ordinanza COVID-19 situazione particolare aggiornata, al relativo rapporto esplicativo, e alle FAQ su bambini e scuole dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/it/categories/bambini-e-scuole>

Indice generale:

1. Domande generali
2. Indicazioni di ordine sanitario e organizzativo
3. Scuole dell'obbligo
4. Scuole postobbligatorie
5. Altre formazioni

I. DOMANDE GENERALI

1.1. Qual è la situazione nelle scuole del Canton Ticino nell'anno scolastico 2021/2022?

Le scuole obbligatorie e postobbligatorie del Canton Ticino sono aperte in presenza.

1.2. Perché sono possibili le lezioni presenziali a classe intera?

Le lezioni presenziali a classe intera sono possibili in quanto la situazione epidemiologica attuale lo permette e i rischi sanitari, date le misure di igiene accresciute e i piani di protezione attuati in ogni istituto scolastico, sono contenuti. I bambini e i ragazzi hanno bisogno di un ambiente sociale, che comprende anche i compagni di scuola, e hanno diritto all'educazione, e questo può avvenire al meglio se le lezioni vengono tenute a scuola, in presenza. La scuola a distanza e la scuola ibrida (parzialmente in presenza, parzialmente a distanza) sono preziose soluzioni alternative alla scuola in presenza in caso di necessità sanitaria, ma se prolungate nel tempo pongono dei problemi di eguaglianza delle opportunità tra bambini e ragazzi più o meno fortunati, che possono essere seguiti più o meno da

vicino da genitori o parenti nel lavoro scolastico a casa. Per questo motivo, se le condizioni sanitarie lo permettono, la preferenza è per la scuola in presenza.

I.3. Ci sono rischi a scuola?

La scuola può aver luogo in presenza in quanto ci sono condizioni quadro ritenute sufficienti a tutelare debitamente la salute di allievi, docenti e personale scolastico, minimizzando i possibili rischi di contagio, seppur nella piena consapevolezza che il rischio zero non esiste, né a scuola, né altrove. Gli aspetti generali di queste indicazioni sanitarie (es. non recarsi a scuola con sintomi, implementare la distanza fisica, mettere in atto comportamenti igienici adeguati, uso della mascherina ...) sono stati stabiliti in collaborazione con l'autorità sanitaria competente, che è garanzia di decisioni adeguate e proporzionate dal profilo sanitario, e sono stati comunicati alle direzioni di istituto e alle autorità scolastiche comunali, che hanno implementato queste indicazioni adattandole alle varie realtà locali e regolando gli aspetti logistici ivi connessi.

I.4. Quali sono le indicazioni delle scuole?

Il DECS, in collaborazione con l'Ufficio del medico cantonale, ha disposto le "Raccomandazioni per le scuole inerenti all'uscita dalla pandemia da COVID-19" valide a partire dal 17 febbraio 2022 sia per le scuole dell'obbligo che per le scuole postobbligatorie, disponibili sul sito www.ti.ch/scuole-coronavirus. Queste raccomandazioni sostituiscono il modello di piano di protezione DECS in vigore fino al 16 febbraio 2022, decaduto a seguito dell'abrogazione dell'obbligo federale di elaborare e attuare un piano di protezione per i gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione.

I.5. A cosa serve e come viene usata la "dichiarazione attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione"?

Il formulario di "dichiarazione attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione", disponibile sul sito www.ti.ch/scuole-coronavirus, quando in uso, consente alla direzione e alle autorità scolastiche e sanitarie cantonali di avere un quadro complessivamente chiaro della situazione nei singoli istituti e di concedere a determinati condizioni un'esenzione dall'obbligo di mascherina laddove questo è in vigore. La consegna della dichiarazione è facoltativa. Al momento l'uso del formulario non è previsto.

I.6. Sono previste limitazioni legate al certificato COVID per svolgere incontri con genitori, colleghi docenti, eccetera nelle scuole?

No. Nei provvedimenti inerenti alla scuola, di competenza cantonale, sono inclusi anche quelli relativi a colleghi docenti, incontri con genitori, consigli di classe, attività didattiche di sede (anche con più classi), tutti ambiti previsti espressamente dalla legislazione scolastica e quindi permessi rispettando le norme.

I.7. Se l'accesso a determinati eventi, attività o strutture extrascolastiche è richiesto il certificato COVID, questo vale anche per insegnanti, accompagnatori della classe e allievi over 16? Le scuole possono organizzare attività didattiche fuori sede quali è richiesto il certificato COVID?

Dal 17 febbraio 2022 il certificato COVID non è più richiesto in Svizzera. Le direzioni valutano caso per caso l'opportunità di attività in luoghi in cui è richiesto il certificato COVID (es. all'estero). Per gli insegnanti, per gli accompagnatori e per gli allievi sopra i 16 anni valgono le disposizioni in vigore nelle

strutture extrascolastiche visitate, incluso il certificato COVID, se richiesto (per es. all'estero, nel caso di gite). Le Direzioni sono tenute a informare i docenti accompagnatori e gli studenti a partire dai 16 anni dell'obbligo del certificato quale vincolo alla partecipazione a determinate attività, se questo è il caso. Le attività scolastiche nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni. Queste attività didattiche, anche fuori sede, possono essere svolte indipendentemente dal numero di partecipanti senza obbligo di certificato se vi partecipano esclusivamente allievi e docenti (non persone esterne alla scuola) e la struttura ospitante lo permette. In questo caso è sufficiente seguire le raccomandazioni ordinarie (distanze, separazione delle diverse classi, ...). Le attività didattiche, anche fuori sede, sono parte integrante del percorso formativo scolastico e la loro frequenza è obbligatoria. La mancata partecipazione dovuta unicamente al non possesso di un certificato COVID è considerata assenza ingiustificata. Le scuole non sono tenute ad organizzare attività alternative in sede.

1.8 Per le gite scolastiche con o senza pernottamento, è necessario il certificato COVID per insegnanti, accompagnatori della classe e allievi over 16?

Dal 17 febbraio 2022 il certificato COVID non è più richiesto in Svizzera. Il certificato può essere richiesto nel caso fosse richiesto dalla struttura ospitante.

1.9 Gli allievi e i docenti che frequentano un soggiorno fuori sede con pernottamento devono presentare un test negativo?

Decide la direzione di istituto. Si rimanda alle indicazioni contenute nelle "Raccomandazioni per le scuole inerenti all'uscita dalla pandemia da COVID-19".

1.10 Il personale occupato nelle mense delle strutture dove si tengono le settimane di scuola fuori sede (cuochi, inservienti, autisti, ecc.) devono essere in possesso del certificato COVID?

No.

1.11 Cosa è cambiato a seguito delle decisioni del Consiglio federale del 16 febbraio 2022? Cosa succede a partire dal 17 febbraio 2022

Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato in modo importante l'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, abrogando numerose misure federali che hanno consentito di gestire efficacemente la pandemia nei mesi precedenti. Dal 17 febbraio non sono più in vigore i seguenti provvedimenti di protezione nazionali: obbligo della mascherina nei negozi e negli spazi interni di ristoranti, strutture accessibili al pubblico e manifestazioni; obbligo della mascherina sul posto di lavoro; limitazione dell'accesso a strutture come cinema, teatri e spazi interni di ristoranti e a manifestazioni mediante l'obbligo del certificato (regole 3G, 2G e 2G+); obbligo di autorizzazione per le grandi manifestazioni; limitazioni per gli incontri privati.

Questi allentamenti, decretati alla luce della situazione generale rassicurante e dell'andamento epidemiologico favorevole, marcano un chiaro cambio di passo nella strategia della Confederazione. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha preso atto di queste decisioni e si è mosso di conseguenza per quanto di sua competenza. Per quanto riguarda le scuole comunali e cantonali ticinesi le principali novità, entrate in vigore il 17 febbraio, sono le seguenti.

Abrogazione dei piani di protezione di istituto

Il Consiglio federale ha abrogato dall'Ordinanza COVID-19 situazione particolare i riferimenti che decretavano l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione per i gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione e per le manifestazioni. Ne consegue che i piani di protezione di istituto fino ad allora in vigore non hanno più una base legale a livello federale. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino, coerentemente con la linea indicata dal Consiglio federale, ha deciso di non implementare una base legale sostitutiva a livello cantonale.

Nuove raccomandazioni inerenti all'uscita dalla pandemia

Benché la situazione pandemica sia attualmente sotto controllo e il Consiglio federale abbia conseguentemente deciso di allentare le misure per la lotta al virus, la pandemia non è ancora terminata e il virus continuerà a circolare tra la popolazione e nelle scuole anche nei prossimi mesi. Il Consiglio federale ha deciso di mantenere fino alla fine di marzo due provvedimenti di protezione dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, che a seconda della circolazione del virus potranno essere revocati anticipatamente. Le persone risultate positive al test dovranno continuare a restare in isolamento per almeno cinque giorni. Rimane inoltre invariato l'obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie. Visto quanto sopra, anche in ambito scolastico è doveroso prendere le misure necessarie per continuare ad assicurare la scuola in presenza, come fatto con successo negli ultimi due anni. Per questo motivo, in sostituzione del piano di protezione, non più obbligatorio, sono state allestite le "Raccomandazioni per le scuole inerenti all'uscita dalla pandemia da COVID-19 (stato al 17.2.2022)". Questo documento, concordato con le autorità sanitarie cantonali, riprende in forma semplificata alcune indicazioni già note che è bene continuare a rispettare anche in questa delicata fase di transizione.

Indicazioni concernenti le gite scolastiche

Le summenzionate raccomandazioni allegate contengono le indicazioni specifiche concernenti le gite scolastiche. Per le gite con pernottamento può essere richiesto a tutti i partecipanti di esibire prima della partenza una prova della propria negatività al COVID-19, allo scopo di evitare l'organizzazione di rientri individuali di eventuali partecipanti positivi.

Cessazione dell'obbligo di mascherina per allievi e docenti

Il Consiglio federale ha abrogato l'obbligo federale di portare una mascherina facciale nelle scuole del livello secondario II. Tenuto conto di questa decisione federale, il Consiglio di Stato ha conseguentemente abrogato con effetto immediato il decreto esecutivo cantonale che prevedeva l'obbligo di mascherina per gli allievi delle scuole medie e postobbligatorie e la cui scadenza era prevista per il 25 febbraio 2022. Dal 17 febbraio, dunque, la mascherina non è più obbligatoria per gli allievi delle scuole medie e postobbligatorie e delle scuole speciali parallele, ad eccezione degli allievi delle scuole professionali sanitarie che svolgono la parte pratica della propria formazione in istituti in cui rimane in vigore l'obbligo di mascherina. In generale, la mascherina continua comunque ad essere consigliata, specialmente laddove non è possibile rispettare le distanze raccomandate. Anche per i docenti di ogni ordine e grado il porto della mascherina non è più obbligatorio, pur rimanendo consigliato.

2. INDICAZIONI DI ORDINE SANITARIO E ORGANIZZATIVO

2.1. Quali sono i sintomi per cui non è permesso recarsi a scuola?

Allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare [in vigore dal 13.9.2021]

Frequentano normalmente la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare che non presentano sintomi.

Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare che presentano uno o più di questi sintomi: febbre >38.5 °C, forte tosse acuta (anche senza febbre), o, se c'è stato un contatto con casi noti o sospetti di coronavirus, raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera (anche senza febbre). Per il rientro a scuola vedi il punto 2.13.

Possono frequentare normalmente la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia che hanno raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, purché non abbiano febbre e non abbiano avuto contatti con casi noti o sospetti di coronavirus.

Per gli allievi della scuola elementare, alla presenza di sintomi, anche lievi (raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera), è raccomandato di rimanere a casa e rivolgersi al proprio medico per valutare l'esecuzione del test.

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (vedi anche www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.

Allievi delle scuole medie e postobbligatorie, docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico [in vigore dal 13.9.2021]

Frequentano normalmente la scuola allievi delle scuole medie e postobbligatorie, così come docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico, che non presentano sintomi.

Non frequentano la scuola allievi delle scuole medie e postobbligatorie, nonché docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico, che presentano uno o più di questi sintomi: tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto. In caso di sintomi (vedi <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-con-sintomi/> per la lista completa) è raccomandata l'esecuzione del test. Per il rientro a scuola vedi il punto 2.13.

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (vedi anche www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.

2.2. Come ci si comporta se a scuola allievi, docenti o altro personale scolastico appartengono a un gruppo a rischio?

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sostenuto dalla Società svizzera di pediatria e dal Gruppo svizzero d'infeziologia pediatrica, precisa che non ci sono dei gruppi di persone particolarmente vulnerabili in relazione alla COVID-19 fino a 18 anni. In linea di principio, da un punto di vista medico, tutti gli allievi possono riprendere la scuola in presenza. In casi individuali di adolescenti gravemente malati, la valutazione specifica è di competenza del medico curante. Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si presume un rischio particolare solo per gli adulti. L'UFSP indica particolarmente a rischio gli anziani, le donne incinte e gli adulti affetti da una o più particolari malattie (vedi lista aggiornata su <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html#:~:text=ipertensione%20arteriosa,malattie%20croniche%20delle%20vie%20respiratorie>).

Caso	Frequenza scolastica/attività lavorativa
Allievo/a	Frequenta. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza.
Allievo/a con familiare appartenente a una categoria a rischio convivente sotto lo stesso tetto. Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.	Frequenta. In linea di principio questi allievi dovrebbero poter andare a scuola in quanto la protezione del familiare vulnerabile non può passare solo dalla non frequenza della scuola e dalle limitazioni di altre attività quotidiane. L'attenzione deve essere posta sulla protezione individuale in ambito familiare che è da rinforzare.
Docente o personale scolastico appartenente a una categoria a rischio	Possono rivolgersi alla propria direzione scolastica segnalando di rientrare tra le persone vulnerabili. Se lavora, lo fa rispettando scrupolosamente le misure di igiene e comportamento previste e che ogni datore di lavoro è tenuto a mettere in atto per proteggere la salute dei lavoratori particolarmente a rischio. Casi individuali di vulnerabilità devono essere sottoposti a valutazione specifica.
Docente o personale scolastico con familiare convivente sotto lo stesso tetto appartenente a una categoria a rischio. Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.	Lavora conformemente alle indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

Documentazione specifica è disponibile alla pagina sopraindicata dell'UFSP. In particolare, si segnala l'elenco delle persone particolarmente a rischio e si invita a far riferimento al documento "Raccomandazioni per le persone con malattie preesistenti", che offre ulteriori informazioni alle persone particolarmente a rischio. Per chi appartiene ad un gruppo a rischio ed è completamente vaccinato o ha superato un'infezione da coronavirus confermata, il datore di lavoro non è più tenuto a garantire, in quanto persona particolarmente a rischio, una protezione supplementare sul posto di lavoro. Per ora quanto sopra vale per 12 mesi dopo una vaccinazione anti-COVID-19 o 6 mesi dopo la revoca dell'isolamento. Questo periodo si basa sui dati scientifici attualmente disponibili e viene adeguato regolarmente.

2.3. Come verranno tutelati gli allievi e le allieve a rischio?

Tutti gli allievi che in circostanze normali frequentano regolarmente la scuola sono tenuti alla frequenza scolastica. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza. Eventuali richieste di esonero dalla frequenza, accompagnate dal parere medico contrario alla frequenza, saranno valutate e gestite localmente dalle singole direzioni di istituto. Questo, al fine di assicurare delle soluzioni adeguate e proporzionate ai singoli casi, tenendo conto delle situazioni di rischio effettivo e tutelando le persone che dovessero necessitare di misure particolari o per le quali un ritorno alla scuola in presenza non è auspicabile. Chi per motivi comprovati di salute non potesse seguire le lezioni in presenza ha diritto ad essere seguito scolasticamente. Si sottolinea che vige l'obbligo di frequenza e che non sussiste in linea di principio alcun diritto a rimanere a casa per gli allievi e le allieve che non sono a rischio, nemmeno per le persone che convivono con persone a rischio.

2.4. Come comportarsi con persone sane che convivono con persone con patologie croniche, immunodepressi o altre persone a rischio?

Siamo consapevoli che vi sono casi di allievi, docenti o personale scolastico che non sono a rischio, ma che vivono assieme a persone che lo sono. Questa problematica non è limitata alla scuola, ma tocca la società nel suo insieme. In tutti i contesti e in tutte le professioni possono esserci persone sane che sono tenute a lavorare, pur avendo famigliari o conviventi a rischio.

Comprendiamo che questo possa essere problematico, ma la gestione di queste situazioni deve essere affrontata e presa a carico internamente alle stesse famiglie, trovando soluzioni di convivenza che non impediscano ai conviventi sani (bambini o adulti) di andare a scuola. Va infatti considerato che questo problema andrà probabilmente gestito per parecchio tempo. Non è pertanto immaginabile recludere una persona sana in casa per mesi o anni, negando ad esempio a un bambino il diritto di andare a scuola, anche se questo dovesse avere lo scopo preventivo di evitare di incrementare il possibile rischio di contagio per un congiunto.

Per queste situazioni non possiamo che ribadire l'importanza di seguire scrupolosamente e rigorosamente da parte di tutti i componenti della famiglia le misure di protezione più volte indicate compresa la vaccinazione, se le condizioni mediche lo permettono. Le persone a rischio che convivono con allievi o docenti sono invitate a prendere contatto con il rispettivo medico curante in modo da individuare, per ogni specifico caso, eventuali ulteriori misure di protezione, tenuto conto della necessità per i conviventi di poter partecipare alla ripresa di una vita il più possibile regolare.

2.5. Come mi comporto qualora durante l'orario scolastico allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero presentare dei sintomi?

Docenti, personale scolastico o allievi maggiorenni che manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo ed essere rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio va consegnata loro una mascherina chirurgica.

Nel caso di allievi minorenni che a scuola manifestano sintomi occorre invece:

- a) collocare l'allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina chirurgica (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
- b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa;
- c) nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l'allievo, la direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695>). Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico scolastico.

2.6. Che cosa succede ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi?

La persona con sintomi rientra a domicilio e, una volta rientrata a casa, deve mettersi in isolamento e procedere al più presto all'esecuzione del test seguendo le indicazioni presenti a questa pagina internet: <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/test/strategia-di-test/test-con-sintomi/>. La persona diagnosticata positiva proseguirà l'isolamento fino a 48 ore dal termine dei sintomi, ma almeno 5 giorni dal loro inizio. Se il test fosse negativo, la persona con sintomi proseguirà l'isolamento fino a 24 ore dal termine degli stessi. Se il medico non dovesse eseguire il test perché in presenza di una diagnosi diversa dal COVID-19 (es. angina da streptococchi), la durata dell'assenza dipenderà dalla natura della malattia diagnosticata, ma in ogni caso il rientro non avverrà prima di 24 ore dalla scomparsa dei sintomi. Se la persona decide di non sottoporsi ad un test, l'isolamento a casa potrà essere terminato 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi, purché siano trascorsi almeno 5 giorni dalla loro comparsa.

2.7. Ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi viene fatto il test per verificare se è positivo o meno al COVID-19?

Oggi il test è raccomandato a tutte le persone di età superiore ai 6 anni con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (come per es. tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, improvvisa perdita dell'olfatto e del gusto) già dal primo sintomo. È prevista una procedura specifica che determina i criteri per l'esecuzione del test a bambini di età inferiore ai 6 anni. Tale procedura è conosciuta dai medici curanti. Dal 7 aprile 2021 sono disponibili nelle farmacie autorizzate dei test rapidi da eseguire in autonomia: non sono adatti per eseguire autonomamente una diagnosi di malattia in caso di sintomi.

2.8. Cosa accade se in una classe viene individuato un caso di positività al COVID-19?

Le procedure sono esposte nel documento "Procedura di presa a carico dei casi positivi per COVID-19 nelle scuole per l'anno scolastico 2021-2022", disponibile sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus. Nessuno è obbligato a eseguire test e/o una vaccinazione contro il COVID-19.

2.9. Cosa succede se allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero risultare positivi? Chi viene informato? Chi può/deve informare la direzione?

La persona, rispettivamente il rappresentante legale, non è tenuta a informare la scuola della diagnosi. Beninteso, se si tratta di un/a dipendente esso/a è tenuto/a a comunicare il motivo dell'assenza (malattia). La scuola non può esigere di conoscere la diagnosi.

Onde non sovraccaricare inutilmente il sistema, si invitano le direzioni di istituto a non richiedere attivamente all'autorità sanitaria conferme o smentite riguardanti presunti casi positivi tra le persone attive nel proprio istituto. Qualora vi fosse una situazione che coinvolge più persone dello stesso istituto, sarà direttamente l'autorità sanitaria a prendere contatto con la direzione. In assenza di tale contatto, le assenze (per positività) vanno considerate come assenze che non implicano misure per la scuola.

Può capitare che allievi, famiglie, docenti o altro personale scolastico comunichino volontariamente l'informazione della positività alla direzione della scuola. La direzione della scuola può, previo esplicito consenso della persona coinvolta o del rappresentante legale, informare la classe e i colleghi evitando di menzionare il nome della persona coinvolta.

Le informazioni sanitarie sono dati personali degni di particolare protezione e spetta alla persona o al suo rappresentante legale decidere se comunicare ad altri informazioni sul proprio stato di salute. Si invitano pertanto le direzioni ad attenersi alle procedure date dall'autorità sanitaria e di non dare in nessun caso seguito a voci non verificate che provengono da terze persone.

Si raccomanda alle direzioni di istituto di tenere traccia delle segnalazioni volontarie di positività ricevute dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico, mettendole a disposizione dell'Ufficio del medico cantonale su richiesta.

Per i dettagli, si rimanda al documento "Procedura di presa a carico dei casi positivi per COVID-19 nelle scuole per l'anno scolastico 2021-2022" disponibile sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus.

2.10. Perché non vengono effettuati test ripetuti a tappeto in tutte le scuole?

Ritenuto che le persone sintomatiche o che hanno avuto contatti comprovati con persone positive non possono recarsi a scuola, è ritenuto poco utile e sproporzionato effettuare test ripetuti a tappeto in tutte le scuole ticinesi a prescindere dalla presenza di relazioni comprovate con casi positivi. Nel quadro delle indagini ambientali mirate, laddove c'è ragione di credere che possa esserci un focolaio

di coronavirus vista la presenza già confermata di più casi positivi, può essere proposta l'esecuzione di un test rapido a scuola su decisione dell'autorità sanitaria.

2.11. Sono ancora previste delle quarantene individuali o di classe?

No. Per decisione federale, a partire dal 3 febbraio 2022 non sono più decretate quarantene, dunque nemmeno quarantene di classe.

2.12. In caso di contatto stretto con un caso positivo, i docenti o gli allievi con un certificato COVID-19 valido sono posti in quarantena?

No. Per decisione federale, a partire dal 3 febbraio 2022, non sono più decretate quarantene.

2.13. Quando allievi, docenti o altro personale scolastico sono assenti per sintomi o isolamento: quando e a quali condizioni possono rientrare?

I criteri per il rientro a scuola in seguito a un'assenza sono:

Situazione della persona assente	Quando può rientrare a scuola
Allievo/a della scuola dell'infanzia o della scuola elementare che non ha frequentato in quanto presentava uno o più di questi sintomi: <ul style="list-style-type: none"> • febbre >38.5 °C • forte tosse acuta, anche senza febbre • raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, anche senza febbre, se c'è stato un contatto a rischio con una persona sintomatica per la quale non c'è ancora un test negativo o con una persona risultata positiva al test, specialmente all'interno della famiglia 	<u>In assenza di test all'allievo/a, quando, cumulativamente:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Il suo stato di salute generale è buono • la febbre e la tosse acuta sono migliorati nell'arco di tre giorni • sono passate 24 ore senza febbre • non compaiono altri sintomi di COVID-19 (sintomi gastrointestinali, mal di testa, dolori articolari, perdita del gusto o dell'olfatto) <u>Con un test negativo dell'allievo/a, quando:</u> <ul style="list-style-type: none"> • sono passate 24 ore senza febbre
Persona con test COVID-19 negativo o persona con altra diagnosi che giustifichi i sintomi purché la diagnosi sia effettuata da un medico	Dopo 24 ore dal termine dei sintomi.
Persona assente per isolamento, con sintomi e con test COVID-19 positivo	Dopo 48 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo se sono trascorsi almeno 5 giorni dalla loro comparsa.
Persona assente con sintomi che non effettua il test	Dopo 48 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo se sono trascorsi almeno 5 giorni dalla loro comparsa.

2.14. Alle persone assenti per isolamento deve essere chiesto un test (tampone) negativo e/o un certificato medico di buona salute prima di rientrare?

No, di principio non è richiesta la presentazione né di un test negativo, né di un certificato medico di buona salute. È sufficiente il rispetto dei termini indicati alla risposta 2.13. Per gli allievi fa stato la Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole del 11 giugno 2007, che prevede la presentazione di un certificato medico per casi di malattia superiori ai 14 giorni. Assenze fino a 14 giorni sono giustificate dalla famiglia (o dall'allievo se maggiorenne). Per i docenti e per il personale della scuola fanno stato le direttive del datore di lavoro (Comune o Cantone a seconda del caso).

2.15. Come è regolamentato l'uso delle mascherine nelle scuole?

Dal 17 febbraio 2022 l'uso delle mascherine per gli allievi e i docenti di ogni ordine scolastico è facoltativo, ma consigliato dalle autorità sanitarie. L'obbligo rimane in vigore unicamente per allievi e docenti delle scuole professionali sanitarie che svolgono la parte pratica della propria formazione in istituti in cui rimane in vigore l'obbligo di mascherina. Si rimanda alle "Raccomandazioni per le scuole inerenti all'uscita dalla pandemia da COVID-19" disponibili sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus. Le mascherine chirurgiche devono essere indossate e portate secondo regole ben precise per evitare che il rischio di contaminazione sia superiore al beneficio dell'indossarle.

Per le persone sottoposte all'obbligo di mascherina a scuola è possibile chiedere una dispensa. In generale è compito di chi chiede l'esenzione, rispettivamente dell'autorità parentale, comprovare che la persona in questione non può ragionevolmente essere tenuta a portare la mascherina (p. es. mediante certificato medico). Per farlo, la direzione si avvale per ogni singolo caso della consulenza del Servizio di medicina scolastica dell'Ufficio del medico cantonale per una valutazione ed eventuale verifica della richiesta di esenzione. La direzione accetta solo documenti in originale (non copie o scansioni o fotografie). La direzione informa l'allievo/a o, se del caso, il rappresentante legale che il documento sarà trasmesso all'Ufficio del medico cantonale. La procedura prevede che la direzione dell'istituto invii tramite mail una scansione di buona qualità e a colori del certificato medico della persona richiedente l'esenzione dall'obbligo, eventualmente accompagnata dalla dispensa valida per i mezzi pubblici. Il Servizio di medicina scolastica comunica nel modo più celere possibile alla direzione la decisione in merito alla dispensa. Per tutte le altre questioni relative alla medicina scolastica le direzioni sono invitate a fare capo agli usuali contatti.

2.16. Quali tipologie di mascherine sono raccomandate o non raccomandate a scuola?

Tutti gli utilizzatori che ricevono in dotazione una mascherina dal datore di lavoro o dalla scuola sono invitati a far capo a tale mascherina. Le considerazioni seguenti si applicano per analogia anche agli allievi delle scuole postobbligatorie, che devono provvedere autonomamente all'approvvigionamento delle mascherine. Le mascherine con una provata efficacia protettiva sono quelle chirurgiche (tipo I, II o IIR). Negli ambiti di sua competenza, il Cantone fornisce solo mascherine di questo tipo. Coloro che decidessero di optare per mascherine diverse da quelle fornite lo faranno a loro spese. Si rimanda alle attuali indicazioni generali valide per tutta la cittadinanza fornite dall'Ufficio federale della sanità pubblica: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html>. Per i bambini sotto i 12 anni sono indicate le mascherine chirurgiche di dimensioni pediatriche. Qualora la dimensione pediatrica fosse troppo piccola per un/a allievo/a è possibile optare per la mascherina chirurgica per adulti.

2.17. Come è regolamentato l'uso di disinfettanti nelle scuole?

Qualora in istituti o classi non fossero presenti lavandini per lavarsi le mani con acqua e sapone (che sono da prediligere) si possono utilizzare disinfettanti per le mani. I disinfettanti possono dare origine a fenomeni irritativi e allergici in particolare a carico della pelle e sono conosciute intossicazioni tra i bambini.

I disinfettanti devono essere custoditi in un locale della scuola fresco adeguatamente aerato e non accessibile indiscriminatamente. Non devono essere posizionati alla luce diretta del sole. Liquidi e vapori sono facilmente infiammabili. Devono essere tenuti lontani da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti d'innesco. Non devono essere travasati in contenitori non originali e non etichettati. I disinfettanti sono consegnati ad adulti della sede (e non agli allievi) e rimangono sotto la responsabilità degli stessi.

2.18. Come è regolamentato l'uso di guanti nelle scuole?

L'uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di consueto per i lavori di pulizia o alcune attività in cucina. I guanti non servono al di fuori del contesto sanitario (dove vengono utilizzati per il contatto con liquidi biologici ed esposizioni a grandi quantità di secreti). Indossare i guanti non solleva dal dover rispettare le altre norme di igiene quali il lavaggio delle mani, il non toccarsi il viso, lo starnutire nel gomito. Essi danno una falsa sensazione di barriera e rischiano di ridurre l'igiene delle mani, che rimane una misura di prevenzione primaria. Indossarli e toglierli in modo errato aumenta la possibilità di contaminazione. Inoltre, va considerato che possono essere all'origine di allergie, eczemi e macerazioni.

2.19. Come è possibile informare correttamente allievi alloggiati e/o le loro famiglie rispetto alle misure di protezione previste?

La Confederazione mette a disposizione un ampio ventaglio di documentazione tradotta in una ventina di lingue alla seguente pagina internet: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html>

In particolare:

- prescrizioni d'entrata in Svizzera da Paesi considerati ad alto rischio di contagio
- istruzione sulle regole d'igiene
- istruzioni sull'isolamento in diverse lingue

Il materiale cartaceo può essere scaricato e, in parte, ordinato gratuitamente. Sono inoltre disponibili diversi video, alcuni dei quali in altre lingue.

2.20. È previsto un recupero particolare per chi a causa di sintomi non può frequentare la scuola per alcuni giorni?

Per un'assenza dovuta al manifestarsi di sintomi COVID non sono predisposte misure particolari rispetto al recupero delle ore di lezione perse. L'assenza è in effetti paragonabile a un'ordinaria assenza per malattia. Il recupero è quindi gestito come d'abitudine tra il docente e l'allievo. Questo non esclude che strumenti di formazione a distanza quali le piattaforme didattiche o le teleconferenze possano essere utilizzati.

2.21. I docenti, il personale della scuola o gli allievi posti in quarantena dall'autorità sanitaria ricevono un certificato ufficiale di quarantena?

Per decisione federale, a partire dal 3 febbraio 2022 non sono più decretate quarantene. Ne consegue che non si pone più il tema dei certificati.

2.22. Come possono fare i genitori lavoratori ad accudire i figli ancora piccoli costretti a casa da scuola perché sintomatici?

In tal caso il/la dipendente si deve organizzare autonomamente, tipicamente valutando soluzioni di accudimento all'interno della famiglia o facendo capo a terzi. Questo compito spetta alle famiglie degli allievi e non alla scuola, che è un'istituzione con un compito educativo preciso e non ha tra i suoi compiti l'accudimento.

2.23. Se allievi o personale scolastico effettuano un test COVID all'estero come si devono comportare?

Per assicurare la tracciabilità degli eventuali casi positivi alla COVID-19 collegati con le scuole del Canton Ticino e non compromettere l'efficacia del contact tracing attuato dall'Ufficio del medico cantonale, va attuato quanto segue:

- Il risultato di un eventuale test positivo effettuato all'estero deve essere immediatamente segnalato attivamente all'Ufficio del medico cantonale del Canton Ticino. La copia del test COVID-19 con risultato positivo va inviata, unitamente a un recapito telefonico al quale è possibile raggiungere la persona positiva, all'indirizzo dss-umc@ti.ch.
- Per i docenti e i funzionari cantonali, l'obbligo di notifica all'Ufficio del medico cantonale di un eventuale test positivo effettuato all'estero è un obbligo contrattuale.

2.24. Allievi o docenti possono essere obbligati a testarsi o vaccinarsi?

No. Test e vaccinazioni sono liberi e per essere eseguiti necessitano il consenso esplicito dell'autorità parentale per gli allievi fino ai 15 anni compiuti, o degli allievi stessi a partire dai 16 anni di età.

2.25. La vaccinazione è raccomandata per gli allievi della scuola media e di scuola elementare?

Per ciò che attiene alla vaccinazione, alla sua sicurezza, alla sua efficacia, alle raccomandazioni di vaccinazione e alla prenotazione di un appuntamento per la somministrazione del vaccino, rimandiamo alle informazioni ufficiali delle autorità sanitarie competenti: <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/vaccinazione/vaccinazione-e-prenotazione/>
<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#-1844562804>

3. SCUOLE DELL'OBBLIGO

Documentazione riguardante la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e le scuole medie è disponibile sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus

Per questioni relative alle scuole comunali rivolgersi alla Sezione delle scuole comunali: <https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/sezione/>

Per questioni relative alle scuole medie rivolgersi alla Sezione dell'insegnamento medio: <https://www4.ti.ch/decs/ds/sim/sezione/>

4. SCUOLE POSTOBLIGATORIE (SECONDARIO II)

Documentazione riguardante le scuole medie superiori e le scuole postobbligatorie è disponibile sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus

4.1. Le scuole postobbligatorie possono organizzare uscite di studio di uno o più giorni o settimane sportive fuori Cantone o all'estero?

In linea di principio sì, eccezion fatta per visite a Stati o in regioni a rischio elevato di contagio. Le direzioni valuteranno caso per caso l'opportunità di ogni uscita di studio. Per l'estero, le direzioni sono tenute ad informarsi sulle disposizioni vigenti in termini di annuncio d'entrata nel Paese e alle limitazioni vigenti per accedere a strutture ricettive, musei e altri luoghi d'interesse (passanger form, green pass, ecc.) e a verificare il rispetto di tali obblighi da parte di tutti i partecipanti. Si rimanda alle indicazioni sulle gite contenute nelle "Raccomandazioni per le scuole inerenti all'uscita dalla pandemia da COVID-19" disponibili sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus.

4.2. Domande frequenti relative alle scuole medie superiori (licei e SCC)

Rivolgersi alla Sezione dell'insegnamento medio superiore: <https://www4.ti.ch/index.php?id=17391>

4.3. Domande frequenti relative alle scuole professionali

Rivolgersi alla Divisione della formazione professionale: <https://www4.ti.ch/decs/dfp/divisione/>

4.3.1. Nei laboratori e aule pratiche delle scuole professionali come vengono messe in atto le misure di protezione?

Nelle scuole professionali la formazione prevede anche materie pratiche svolte in laboratori con attrezzature specialistiche. Come per le altre aule, laddove possibile, sono stati predisposti degli adattamenti con misure di protezione (arredo, spostamento mobili e attrezzature, nuovo mobilio atto a mantenere le distanze, ecc.). In generale, si rimanda alle "Raccomandazioni per le scuole inerenti all'uscita dalla pandemia da COVID-19" disponibili sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus.

4.3.2. I centri per i corsi interaziendali prevedono delle disposizioni di protezione a tutela della salute degli studenti, docenti e formatori?

In generale, si rimanda alle "Raccomandazioni per le scuole inerenti all'uscita dalla pandemia da COVID-19" disponibili sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus. Per i dettagli si invita a contattare direttamente gli organizzatori.

4.3.3. Vigè un obbligo di eseguire il tampone per tutte le persone attive nel centro di formazione che sono entrate in contatto con una persona positiva?

No. Il test di depistaggio in caso di contatto con una persona positiva è raccomandato, ma non è obbligatorio. Le persone non in isolamento per positività proseguono la loro attività, con un'attenzione accresciuta alle misure di prevenzione e eventuali sintomi. In caso di dubbi sulla loro situazione, s'invitano a contattare il loro medico curante o la hotline 0800 144 144.

4.4. Domande frequenti relative alle aziende formatrici

4.4.1. Se un/a apprendista risulta positivo al COVID è posto in isolamento dalle autorità sanitarie: ha diritto a ricevere il salario durante la sua assenza da scuola/azienda?

Se un/a apprendista è in isolamento perché positivo al COVID-19, il medico rilascia un certificato medico. In questo caso l'apprendista ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio o a un'indennità giornaliera per malattia. La continuazione del pagamento dello stipendio è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (CO). Il datore di lavoro è tenuto a pagare lo stipendio per almeno tre settimane. Molti datori di lavoro stipulano un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia per poter pagare l'80 per cento dello stipendio ai lavoratori in caso di lunghe assenze dovute a malattia.

4.4.2. Secondo le disposizioni attuali, le persone in formazione che presentano uno o più di questi sintomi (tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto, affaticamento generale severo) non possono frequentare le lezioni scolastiche in presenza e devono rimanere a casa. In questi casi l'azienda formatrice può chiamarli a essere presenti sul posto di lavoro il giorno stesso?

No, nei giorni in cui si svolgono le lezioni gli/le apprendisti/e sono a disposizione della scuola per studiare e fare i compiti da casa. Nei giorni in cui è previsto il lavoro in azienda, valgono le disposizioni e regole del datore di lavoro sulla gestione delle assenze e malattia che possono differire da quelle della scuola.

4.4.3. L'azienda formatrice può obbligare un/a apprendista a vaccinarsi?

Il datore di lavoro può invitare i collaboratori e le collaboratrici, compresi gli/le apprendisti/e, a vaccinarsi, ma la vaccinazione resta comunque volontaria. Un'azienda può introdurre un obbligo di vaccinazione solo se, in assenza di vaccinazione, nonostante le misure di protezione adottate sussiste un pericolo relativamente elevato per i collaboratori stessi o per altre persone (p.es. pazienti, clienti, colleghi di lavoro). Inoltre, la situazione può variare a seconda del rapporto di lavoro (di diritto privato o pubblico). Per ogni singolo caso occorrerà valutare attentamente rischi e benefici. Non è ammesso l'obbligo generalizzato di vaccinazione per tutto il personale di un'azienda. Se il datore di lavoro, in virtù della situazione specifica, può esigere la vaccinazione (v. sopra), l'inosservanza di tale disposizione costituisce una violazione degli obblighi professionali. Le conseguenze possono essere un richiamo, un trasferimento all'interno dell'azienda o, in ultima analisi, anche il licenziamento. Per maggiori informazioni si rinvia alle [FAQ su test e vaccinazioni della Segreteria di Stato dell'economia \(SECO\)](#).

4.4.4. Le aziende formatrici possono limitare l'accesso alle strutture con l'obbligo di certificato per ispettori di tirocinio e docenti che seguono le persone in formazione?

Sì, ma unicamente se quest'obbligo è ancora previsto dalla struttura. Gli ispettori di tirocinio, i docenti così come i periti di esame che svolgono un'attività in queste aziende sono tenuti a rispettare tale obbligo. Le Sezioni di formazione sono tenute a informare i rispettivi collaboratori.

4.4.5 Chi paga i test se l'azienda formatrice introduce l'obbligo del certificato COVID?

Il datore di lavoro che richiede sulla base di motivazioni fattuali l'obbligo del certificato COVID per svolgere il lavoro in azienda, deve dare ai collaboratori non immunizzati (vale a dire né vaccinati né guariti), compresi i propri apprendisti, la possibilità di sottoporsi a un test. Le relative spese vengono coperte dalla Confederazione in caso di test ripetuti in azienda e dal datore di lavoro in caso di test individuali (ad esempio in caso di aziende con pochi collaboratori).

4.4.6 Chi assume le spese dei test nel caso in cui l'apprendista deve svolgere dei lavori in aziende esterne in cui vige l'obbligo del certificato Covid per esterni (ad esempio fornitori e artigiani)?

I costi dei test antigenici rapidi e dei test PCR salivari aggregati anti-COVID-19 necessari al rilascio del certificato sono assunti dalla Confederazione. Non sono invece rimborsati i test autodiagnostici, i test PCR individuali e i test anticorpali. Continuano a essere rimborsati i test PCR individuali delle persone che presentano sintomi della malattia, delle persone di contatto e in caso di risultato positivo di un test aggregato.

4.4.7 Chi assume le spese dei test nel caso in cui l'apprendista partecipa a corsi interaziendali in strutture in cui vige l'obbligo del certificato Covid?

I costi dei test antigenici rapidi e dei test PCR salivari aggregati anti-COVID-19 necessari al rilascio del certificato sono assunti dalla Confederazione. Non sono invece rimborsati i test autodiagnostici, i test PCR individuali e i test anticorpali. Continuano a essere rimborsati i test PCR individuali delle persone che presentano sintomi della malattia, delle persone di contatto e in caso di risultato positivo di un test aggregato.

5. **FORMAZIONI DI GRADO TERZIARIO E FORMAZIONE CONTINUA (inclusi corsi per recupero competenze di base, corsi di italiano per stranieri, corsi per diplomi cantonali)**

5.1. Gli organizzatori pubblici e privati di corsi di formazione continua, le università e altri centri di formazione prevedono delle disposizioni di protezione a tutela della salute dei corsisti, docenti e formatori?

Le singole strutture possono prevedere delle raccomandazioni. Per i dettagli dei singoli istituti di formazione si invita a contattare direttamente le direzioni.

5.2. Quali sono le disposizioni per la formazione terziaria professionale (Scuole specializzate superiori e corsi di preparazione agli esami federali EP EPS)?

A seguito dell'abrogazione dell'art.19a dell'Ordinanza COVID situazione particolare il 16 febbraio 2022, dal 17 febbraio 2022 l'accesso in presenza ai corsi della formazione terziaria professionale e per sostenere gli esami non è più limitato alle persone che dispongono di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Si rimanda alle raccomandazioni dei singoli istituti.

5.3. Quali sono le disposizioni vigenti per la formazione continua?

A seguito dell'abrogazione dell'art.19a dell'Ordinanza COVID situazione particolare il 16 febbraio 2022, dal 17 febbraio 2022 l'accesso in presenza ai corsi della formazione continua non è più limitato alle persone che dispongono di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Si rimanda alle raccomandazioni dei singoli istituti.

5.4. Quali sono le disposizioni per la formazione terziaria universitaria (USI e SUPSI)?

A seguito dell'abrogazione dell'art.19a dell'Ordinanza COVID situazione particolare il 16 febbraio 2022, dal 17 febbraio 2022 l'accesso in presenza ai corsi della formazione terziaria universitaria non è più limitato alle persone che dispongono di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Si rimanda alle raccomandazioni dei singoli istituti. Per informazioni concernenti l'Università della Svizzera

italiana (USI) si rimanda al sito internet istituzionale www.usi.ch. Per informazioni concernenti la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) si rimanda al sito internet istituzionale www.supsi.ch.

6. **CORSI DI ABILITAZIONE PER DOCENTI**

6.1 Domande relative ai corsi di formazione continua e di abilitazione per docenti presso il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) o presso la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)

Per informazioni concernenti il DFA si rimanda al sito internet istituzionale www.supsi.ch/dfa e ai segretariati: dfa.bachelor@supsi.ch (per il Bachelor in Insegnamento nella scuola dell'infanzia o la scuola elementare), dfa.master@supsi.ch (per il Master in Insegnamento nella scuola media), dfa.diplomasms@supsi.ch (per il Diploma in Insegnamento per le scuole di maturità) e dfa.fc@supsi.ch (per la formazione continua). La direzione del DFA è raggiungibile all'indirizzo dfa.direzione@supsi.ch.

Per informazioni concernenti la SUFFP o per singoli corsi, si rimanda alla pagina <https://www.suffp.swiss>.